



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione negativa, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Laghi di Mantova e polo chimico”, indetta con nota del 14 maggio 2021 con protocollo n. 51569 in merito al documento “Area Villette – Analisi di rischio sanitario - REV. 3”. IES SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Laghi di Mantova e polo chimico” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Laghi di Mantova e polo chimico”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il

✓ **Risanamento Ambientale**

Ufficio: RiA_03

Data: 21/07/2021

Visto il documento “Area Villetta - Analisi di rischio sanitario ambientale - Rev. 3” trasmesso dalla IES SpA con nota del 7 giugno 2019 con protocollo n. 448, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12356 del 20 giugno 2019, che riguarda sia aree interne e sia aree esterne al sito di bonifica di interesse nazionale di “Laghi di Mantova e polo chimico”;

Visto il parere sul documento “Area Villetta - Analisi di rischio sanitario ambientale - Rev. 3” trasmesso, in accordo con l’ARPA Lombardia, dall’ISPRA con nota del 26 luglio 2019 con protocollo n. 46716, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15380 del 26 luglio 2019 nel quale si evidenzia che va rielaborata l’Analisi di rischio recependo le osservazioni formulate e che al contempo si proceda con il monitoraggio dei *soil gas*;

Visto il parere sul documento “Area Villetta - Analisi di rischio sanitario ambientale - Rev. 3” trasmesso dall’ARPA Lombardia, in accordo con l’ISPRA, con nota del 28 luglio 2019 con protocollo n. 122271, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15563 del 29 luglio 2019 nel quale si evidenzia che va rielaborata l’Analisi di rischio recependo le osservazioni formulate e che al contempo si proceda con il monitoraggio dei *soil gas*, e si invita la IES SpA a valutare, considerato che l’Area Villetta è distinta e profondamente differente dall’Area Raffineria, la possibilità di procedere con interventi di bonifica, considerando che le attività in esercizio non sarebbero ostative delle operazioni di bonifica né queste ultime ostative delle attività in esercizio;

Considerato che con nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 15 marzo 2021 con protocollo n. 27076, sono stati trasmessi i pareri dell’ARPA Lombardia e dell’ISPRA sul documento “Area Villetta - Analisi di rischio sanitario ambientale - Rev. 3”, chiedendo alla IES SpA di presentare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, una revisione dell’Analisi di rischio che tenesse conto delle prescrizioni/osservazioni pervenute, corredate dalla documentazione richiesta oppure di procedere con il ritiro della stessa documentazione;

Considerato che non sono pervenute dalla IES SpA risposte alla citata nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 15 marzo 2021 con protocollo n. 27076;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 14 maggio 2021 con protocollo n. 51569 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, in merito documento “Area Villetta - Analisi di rischio sanitario ambientale - Rev. 3”;

Considerato che nella nota di indizione della conferenza di servizi di cui al punto precedente, ferme restando le rispettive titolarità del procedimento di bonifica, atteso che il documento “Area Villetta - Analisi di rischio sanitario ambientale - Rev. 3” riguarda sia un’area ricompresa nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale, sia un’area esterna allo stesso, si è chiesto al Comune di Mantova di trasmettere le proprie valutazioni anche per le aree esterne al fine di acquisirle in sede di conferenza e addivenire ad una istruttoria condivisa;

Vista la nota della IES SpA del 17 maggio 2021 con protocollo n. 191, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 51942 del 17 maggio 2021, con la quale si chiede un incontro tecnico con l’ARPA Lombardia e l’ISPRA, nonché una estensione dei tempi di risposta di 60 giorni a far data da detto incontro per la trasmissione della revisione dell’Analisi di rischio sull’Area Villetta;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 19 maggio 2021 con protocollo n. 53436, con la quale si comunica che “non è possibile concedere la proroga richiesta. Si rappresenta, tuttavia, che codesta Società potrà valutare, a

conclusione di detto procedimento amministrativo se richiedere comunque un tavolo tecnico e, nel caso, provvedere alla trasmissione di un nuovo documento di Analisi di rischio su quale sarà effettuata una nuova istruttoria”.

Vista la nota della IES SpA del 18 maggio 2021 con protocollo n. 196, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 53177 del 19 maggio 2021, con la quale si ribadisce quanto richiesto nella precedente nota del 17 maggio 2021 con protocollo n. 191;

Vista la nota del Comune di Mantova del 9 giugno 2021 con protocollo n. 51961, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 61889 del 9 giugno 2021 con il quale si precisa che “si ritiene necessaria una revisione dell’Analisi di rischio che tenga conto delle osservazioni di ISPRA e ARPA sopra richiamate e, pertanto, non si ritiene approvabile il documento in oggetto”;

Vista la nota della IES SpA del 22 giugno 2021 con protocollo n. 258, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 67178 del 22 giugno 2021, con la quale, in riferimento alla convocazione della conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 maggio 2021 con protocollo n. 51569, si diffida il Ministero della Transizione Ecologica a rivedere le proprie determinazioni;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 2 luglio 2021 con protocollo n. 71162, con la quale si chiarisce alla IES SpA che “atteso che i pareri acquisiti sono tutti di analogo tenore, vale a dire di segno negativo, e non consentono, per gli effetti, l’approvazione della documentazione presentata, la richiesta di codesta Azienda non risulta accoglibile”;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, non sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È concluso negativamente, limitatamente alle aree interne al sito di bonifica nazionale di “Laghi di Mantova e Polo chimico”, il procedimento avviato con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 14 maggio 2021 con protocollo n. 51569 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, in merito al documento “Area Villette - Analisi di rischio sanitario ambientale - Rev. 3” trasmesso dalla IES SpA con nota del 7 giugno 2019 con protocollo n. 448.
2. La conclusione negativa del procedimento del punto precedente produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)